

Fiera del Levante in Albania 2010

Eco Biz Expo 10

Fiera Internazionale della Tecnologia, dell'Energia e dell'Ambiente

29 aprile - 2 maggio 2010

Palazzo dei Congressi

Tirana – Albania

Organizzato da: FdL Servizi Srl e Alb Konfindustria

Partner scientifico: Consorzio CRETA

Con il supporto di

Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica d'Italia

Ministero dell'Economica, del Commercio e dell'Energia della Repubblica d'Albania

Ministero dell'Ambiente della Repubblica d'Albania

Albanian Power Corporation - KESH sh.a

Kosovo Energy Corporation - KEK sh.a

Contattaci

F.d.L. Servizi

Coordinatore Commerciale: Tommaso Forte

Tel: +39 080 534 4343

Fax +39 080 534 4276

albania@fdlservizi.it

www.fdlservizi.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spazio riservato alla Segreteria	n° iscrizione	data iscrizione	cod. esp.	livello	stand
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ragione Sociale _____ Partita IVA _____

Indirizzo _____

Via _____ CAP _____ Città _____ Stato _____

Telefono _____ Fax _____ Pagina web _____ E-mail: _____

Legale Rappresentante _____ Telefono _____ E-mail: _____

Responsabile contatti _____ Telefono _____ E-mail: _____

Si richiede di essere ammessi a partecipare alla X Fiera del Levante in Albania per la promozione dei seguenti prodotti/servizi:

Si prega di allegare alla presente domanda di adesione il **certificato di iscrizione al Registro delle Imprese** di data non anteriore ai sei mesi dalla sottoscrizione della presente.



CARATTERISTICHE E COSTI

TIRANA, ALBANIA 29 APRILE – 2 MAGGIO 2010

QUOTA D'ISCRIZIONE - Diritti di segreteria, inserimento in catalogo € 190,00

Spazio espositivo preallestito

Stand minimo 9 mq. L'allestimento comprende: struttura perimetrale, pareti divisorie, tabella porta insegna, moquette, illuminazione con faretti, presa elettrica bivalente, insegna adesiva esterna, una scrivania, tre sedie, collegamento internet wireless.

Tariffa 280,00 € / mq. mq. _____ totale € _____

Premio Fedeltà* - Sconto 10% 252,00 € / mq. mq. _____ totale € _____

Premio Benvenuto** - Sconto 5% 266,00 € / mq. mq. _____ totale € _____

TOTALE SPAZIO € _____

QUOTA D'ISCRIZIONE € _____

TOTALE DA PAGARE € _____

ACCONTO DOVUTO (50%) € _____

* riservato agli espositori presenti nell'edizione 2009 di Eco Biz Expo

** riservato agli espositori che aderiscono per la prima volta ad Eco Biz Expo

Il pagamento dovrà essere effettuato per il 50% del totale a firma della presente adesione. Il restante 50% dovrà essere saldato entro e non oltre una settimana prima dell'evento. Gli importi dovuti dovranno essere corrisposti attraverso bonifico bancario sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari, Corso Cavour 2, 70121 Bari, Titolare del rapporto: FdL Servizi Srl

ABI 05424, CAB 04010, Conto Corrente 01057436, CIN B, IBAN IT37 B054 2404 0100 0000 1057 436

Si prega di trasmettere una copia della disposizione del bonifico al numero di fax: (+39) 080 534 4276.

Questa Domanda di Partecipazione include le Condizioni Generali del Contratto di Partecipazione, che ne costituiscono parte integrante.

Data _____ Firma e Timbro _____



DEFINIZIONI

Nel testo del presente contratto i sotto indicati termini hanno il seguente significato:

"Manifestazione": ECO BIZ EXPO 10 – FIERA INTERNAZIONALE DELLA TECNOLOGIA, DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE (Tirana, Palazzo dei Congressi, 29 aprile - 2 maggio 2010);

"Ente": Fiera del Levante Servizi Srl;

"Espositore", "Richiedente": indicano il potenziale Espositore che, sottoscrivendo le presenti Condizioni generali, propone di stipulare il contratto;

"Contratto di esposizione": il rapporto contrattuale che si perfeziona con l'accettazione da parte dell'Ente della "Domanda di partecipazione", regolato da questo testo;

"Domanda di partecipazione": la proposta irrevocabile del richiedente;

"Conferma di ammissione": il documento che comprova il perfezionamento del contratto di esposizione.

ARTICOLATO

Art. 1 – Sede e data della manifestazione.

La manifestazione ha luogo a Tirana (Albania), nel Palazzo dei Congressi, dal 29 al 2 maggio 2010. In particolare, la manifestazione avrà inizio alle ore 17 di giovedì 29 aprile 2010 e si concluderà alle ore 14 di domenica 2 maggio 2010.

L'Ente ha facoltà di stabilire o prorogare o contrarre il periodo di svolgimento, nonché di variare la data di apertura o addirittura di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto agli espositori di richiedere alcuna indennità.

Art. 2 – Espositori e prodotti ammessi.

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione Istituzioni, Università, Centri di ricerca, Istituti di credito, finanziari ed assicurativi, Enti ed Organizzazioni, nonché operatori economici attivi in uno o più dei settori descritti qui di seguito tra i doppi apici.

"Tecnologie avanzate, gestione dei rifiuti, ciclo dei rifiuti urbani ed industriali, smaltimento e recupero dei rifiuti, bonifiche dei siti inquinati, green purchasing, produzione di energia da rifiuti, energie rinnovabili: fotovoltaico, solare termico, energia da biomasse, energia eolica, energia geotermica, energia idroelettrica, certificazione energetica, politiche energetiche: risparmio energetico, efficienza energetica negli impianti tecnologici, produzione e distribuzione di energia elettrica, edilizia sostenibile: architettura sostenibile, riqualificazione energetica degli edifici, eco design, bioedilizia - nuovi materiali e tecnologie, certificazione energetica degli edifici, ottimizzazione delle risorse idriche: potabilizzazione delle acque, depurazione delle acque, rinnovabilità delle risorse idriche e sviluppo sostenibile".

Resta salva la facoltà per l'Ente di stabilire limitazioni in materia di ammissibilità alla partecipazione, nonché di autorizzare la partecipazione anche a soggetti che esulano dalle tipologie sopra descritte.

Solo i prodotti ed i servizi dichiarati in domanda di partecipazione possono essere esposti e promossi durante la manifestazione.

Art. 3 – Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo, deve pervenire agli uffici dell'Ente accompagnata dal versamento dell'importo previsto.

La domanda di partecipazione ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo richiedente, il quale riconosce espressamente la piena facoltà dell'Ente di accettare o meno la proposta. Di conseguenza, indicazioni di posizione, dimensione, tariffa nonché condizioni e/o variazioni di qualunque altro genere, eventualmente poste dal richiedente nella Domanda di partecipazione non sono in alcun caso impegnative per l'Ente che, ferma restando la facoltà di accogliere o meno la domanda stessa a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di variarle e di procedere all'assegnazione del posteggio con le variazioni apportate. Il contratto di esposizione pertanto si concluderà unicamente nella fase, modi ed elementi contenuti nella Conferma di partecipazione di cui al successivo art. 6.

L'Espositore può ospitare nel proprio posteggio, previa autorizzazione dell'Ente, fino a due Ditte, purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore dell'Espositore ed esistano, con quest'ultimo, documentati rapporti commerciali. In tale caso, la Ditta ospite è tenuta a formalizzare la sua presenza, sottoscrivendo regolare domanda di partecipazione accompagnata dal versamento della sola quota di iscrizione.

La Domanda di partecipazione inoltrata da rappresentanti, concessionari od agenti deve contenere l'indicazione della Ditta proponente e della sua sede, ed essere accompagnata da documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Ditta stessa, fatta salva per l'Ente la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito. Nella Domanda di partecipazione il partecipante deve indicare tutte le Ditte comunque distribuite, i cui prodotti intende esporre alla manifestazione.

La Domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente corredata dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato in data non anteriore a sei mesi.

Con l'apposizione della propria firma sulla Domanda di partecipazione il sottoscrittore dà espressamente atto di aver agito, in riferimento al presente rapporto, nell'ambito della propria professionale attività di impresa.

Art. 3 bis – Eventi a partecipazione collettiva.

L'Ente consente di organizzare, a particolari condizioni ed all'interno della superficie espositiva richiesta, specifiche esposizioni di carattere collettivo.

Tali eventi a partecipazione collettiva devono essere preventivamente e specificamente autorizzati dall'Ente, che concederà tale autorizzazione in funzione della valutazione delle seguenti condizioni: veste istituzionale del promotore, specificità della tipologia espositiva e commerciale dei prodotti/servizi da esporre, numero degli Espositori (minimo quattro), disponibilità di padiglione isolato o di superficie espositiva minima di 200 mq.

In questo caso, il richiedente promotore agirà nei confronti dell'Ente in qualità di mandatario di tutte le Ditte espositrici nell'ambito dell'evento stesso, assumendo a suo carico tutti i rapporti, anche di obbligazione, che scaturiscono dal perfezionamento del contratto di esposizione, mediante la sottoscrizione di unica Domanda di partecipazione da parte del richiedente promotore e l'invio, da parte dell'Ente, della Conferma di partecipazione.

Art. 4 – Quota di iscrizione; anticipo.

La quota di iscrizione è dovuta da ogni Ditta espositrice e comprende: diritti di segreteria; inserimento nella Guida della manifestazione, secondo quanto riportato al successivo art. 13; inserimento nell'elenco alfabetico degli espositori presenti, per ciascuna manifestazione, sul sito web di Fiera del Levante Servizi.

Con la Domanda di partecipazione le ditte richiedenti dovranno versare un importo, a titolo di anticipo cauzionale, pari alla quota di iscrizione ed al 50% del canone di adesione. Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per l'Ente, il quale pertanto, conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6, si riserva, comunque, il diritto di accogliere o meno, a suo insindacabile giudizio, la Domanda di partecipazione.

Art. 5 – Canone di adesione.

Il costo della partecipazione alla manifestazione è riportato e definito nella Domanda di partecipazione. L'Ente provvede a dare fattura all'Espositore per l'importo definito.

Art. 6 – Posteggi; assegnazione; conferma di ammissione.

I posteggi sono raggruppati in settori merceologici ed assegnati agli Espositori in considerazione della tipologia dei prodotti/servizi indicati nella Domanda di partecipazione.

L'Espositore è tenuto ad esporre solamente i prodotti/servizi elencati nella Domanda di partecipazione ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnatigli. In caso di inosservanza, l'Ente è autorizzato a procedere alla rimozione dei prodotti dai posteggi delle Ditte espositrici che contravvergono a quanto sopra; la rimozione sarà a rischio e spese dell'Espositore.

Per necessità tecniche e di carattere organizzativo, l'Ente si riserva il diritto di variare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo o ad altro posteggio e di variare le dimensioni e le superfici richieste, sia nella misura di fronte che di profondità.

L'Ente si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della Domanda di partecipazione e, in caso positivo, provvede alla notifica dell'assegnazione del posteggio mediante invio all'Espositore della Conferma di partecipazione, unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione. Ogni altra comunicazione inviata all'Espositore è da intendersi di natura informativa e comunque non impegnativa per l'Ente.

All'Espositore non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della Domanda, l'Ente è tenuto alla restituzione, senza corresponsione di interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione.

Art 7 – Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto.

Il saldo del canone di adesione va versato all'Ente dall'Espositore entro 30 giorni dalla data della Conferma di partecipazione, e comunque non oltre una settimana precedente l'inizio della manifestazione.

Trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, l'Ente si riserva di attuare qualunque iniziativa idonea alla definizione del rapporto di obbligazione, sino alla risoluzione del contratto, nel qual caso l'Ente procederà ad incamerare l'anticipo cauzionale e quant'altro eventualmente successivamente versato per l'eventuale richiesta di servizi a pagamento.

Nel caso in cui una rinuncia ad esporre venga espressa prima dell'invio da parte dell'Ente della Conferma di partecipazione, l'Ente è autorizzato ad incamerare l'anticipo cauzionale quant'altro eventualmente successivamente versato per l'eventuale richiesta di servizi a pagamento, a titolo di penale irriducibile. Nel caso in cui una rinuncia ad esporre venga espressa dopo l'invio da parte dell'Ente della Conferma di partecipazione, l'Espositore è tenuto comunque al pagamento di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto al titolo di canone di adesione.

Da parte dell'Espositore è ammessa la risoluzione del contratto unicamente per causa di forza maggiore documentata, con l'obbligo da parte della Ditta di corrispondere all'Ente un importo pari all'ammontare della quota di iscrizione più il 20% del canone di adesione, a titolo di risarcimento delle spese sostenute.

Art. 8 – Occupazione posteggi ed uso degli stessi.

I posteggi sono messi a disposizione dell'Espositore due giorni prima dell'inizio della manifestazione, con l'obbligo per l'Espositore di approntare il posteggio per il giorno precedente la data di apertura.

I posteggi non occupati il giorno prima della data di inizio della manifestazione sono considerati abbandonati e restano a disposizione dell'Ente che può destinarli ad altri Espositori, fermo restando l'obbligo del pagamento, da parte dell'inadempiente, di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto al titolo di canone di adesione.

L'Espositore è l'unico responsabile e custode del posteggio per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato. È pertanto a carico dell'Espositore stesso l'obbligo di osservanza di ogni norma per evitare di cagionare danni a terzi in genere e l'adozione degli opportuni accorgimenti per evitare che merce esposta subisca danni o furti. In nessun caso l'Ente potrà essere ritenuto responsabile di tali eventi.

Art. 9 – Allestimenti e insegne.

L'Ente mette a disposizione degli Espositori i posteggi nelle condizioni stabilite contrattualmente nella Domanda di partecipazione e negli eventuali allegati.

Gli Espositori che abbiano scelto di procedere autonomamente all'allestimento del proprio posteggio dovranno sottoporre il relativo progetto alla preventiva autorizzazione dell'Ente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli-insegna rimane esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonererà espressamente l'Ente per tutti i danni eventualmente provocati a sé medesimo o a terzi.

È inoltre esclusa per l'Ente ogni responsabilità in ordine all'effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi, che del personale addetto; tale responsabilità resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o dell'Espositore committente.

Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che:

- gli allestimenti devono sempre prevedere, lungo il confine con gli altri posteggi, pareti di altezza uguale a quella massima consentita, con retro piano, finito e di colore bianco.
- gli allestimenti dei posteggi non devono superare l'altezza di tre metri e, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicati sulla planimetria che viene inviata unitamente alla Conferma di partecipazione;
- gli allestimenti nei padiglioni privi di preallestimento, possono superare i limiti di altezza consentiti solo eccezionalmente, su preventiva autorizzazione dell'Ente.

L'apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione: nei padiglioni preallestiti, l'insegna è apposta a cura dell'Ente su apposita tabella, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell'Espositore; nei padiglioni senza preallestimento, nel caso in cui si realizzi l'allestimento, l'insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento e dovrà prevedere l'esposizione oltre che del logo dell'espositore anche di quello messo a disposizione dall'Ente.

È ammessa l'installazione di richiami pubblicitari quali cartelli, insegne luminose, standardi e bandiere solamente entro i consentiti limiti dimensionali, di superficie e di altezza, dei posteggi. Al di fuori di tali limiti l'Espositore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente, corrispondendo, inoltre, il relativo canone di pubblicità.

Non è consentito l'utilizzo di striscioni pubblicitari sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. In caso di inottemperanza al presente divieto, l'Ente provvederà senza alcun preventivo avviso alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese all'Espositore, non assumendo per altro nessuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

Art. 10 – Danni.

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni od agli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura dell'Ente.

Art. 11 – Garanzia reale crediti.

Le parti esplicitamente accettano la clausola in base alla quale l'Ente, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni pecuniarie che fanno carico all'Espositore, è autorizzato ad impedire l'uscita delle merci esposte.

L'Ente non assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia ed agli eventuali danni che dovessero subire dette merci, le quali, peraltro, restano vincolate al soddisfacimento dei crediti vantati dall'Ente.

Art. 12 – Entrata ed uscita di merci; sgombero posteggi.

Le merci in genere, le campionariose di esposizione ed i materiali di allestimento introdotti nel quartiere fieristico non possono uscire se non dopo la chiusura della manifestazione. L'Ente si riserva di rilasciare permessi speciali di uscita, in caso di giustificati motivi dichiarati per iscritto dall'Espositore.

Al termine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo per gli Espositori che siano in regola con i pagamenti dovuti all'Ente.

L'Espositore autorizza sin d'ora espressamente che l'Ente, delegando incaricati muniti di cartellini identificativi, possa eseguire in qualunque momento ispezioni e verifiche sulle merci, i prodotti ed i materiali fino all'uscita degli stessi dal quartiere fieristico. La presente disposizione si applicherà anche nell'ipotesi in cui la detenzione od il possesso delle merci, prodotti e materiali sia attribuita dall'Espositore ad un terzo trasportatore.

Dopo la chiusura della manifestazione, i posteggi devono essere resi liberi nei termini e nell'ambito degli orari stabiliti dall'Ente con apposite disposizioni, tempestivamente diramate alle ditte espositrici.

Trascorso inutilmente detto termine, il materiale s'intenderà abbandonato e l'Ente provvederà a disporre lo sgombero, addebitando all'Espositore inadempiente le relative spese di sgombero e di magazzinaggio, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia di detto materiale e/o agli eventuali danneggiamenti da questo subiti.

Art. 13 – Pianta-guida della manifestazione.

L'Ente provvede, senza che ciò costituisca impegno, in quanto nel proprio esclusivo interesse, alla realizzazione di una pianta-guida della manifestazione.

L'Ente declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori e omissioni che dovessero verificarsi nella composizione e stampa della pianta-guida catalogo.

Gli Espositori possono effettuare inserzioni pubblicitarie nella pianta-guida, previo pagamento del canone stabilito per tali forme di pubblicità.

L'Ente si riserva di inviare tempestivamente agli Espositori la documentazione concernente tale forma di pubblicità a chi abbia sottoscritto la Domanda di partecipazione, senza che ciò comporti implicita accettazione della domanda stessa.

A titolo gratuito, perché nel proprio interesse, l'Ente potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie, nelle quali è fin da ora autorizzato ad inserire i nomi degli Espositori, valendo la presente quale consenso D.Lgs. 196/03.

Art.14 – Pubblicità.

Pubblicità gratuita. Agli espositori è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi.

La pubblicità per conto terzi all'interno del posteggio è vietata.

CONTRATTO DI ESPOSIZIONE – CONDIZIONI GENERALI

X FIERA DEL LEVANTE IN ALBANIA – ECO BIZ EXPO: “Il business dello sviluppo ecosostenibile per un Paese che cresce in fretta” - Tirana, Palazzo dei Congressi, 29 aprile – 2 maggio 2010

Publicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffari, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e postazione concordate per iscritto tra l'Ente e gli interessati, e previo pagamento del relativo canone.

Publicità non autorizzata. In caso di pubblicità non autorizzata per iscritto dall'Ente, o eccedente i limiti dell'autorizzazione concessa, l'Ente si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione di manifesti, strutture o quant'altro, addebitando all'inadempiente le relative spese e/o di applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma art. 20. Resta inteso, comunque, che l'Ente non assume nessuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai materiali pubblicitari ed alle strutture nelle operazioni di rimozione.

L'Ente si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire riprese e fotografie e di curarne la produzione e la vendita, con espressa rinuncia dei diritti d'autore da parte degli Espositori.

Si conviene espressamente che ogni forma di pubblicità avviene ad esclusiva iniziativa del richiedente e su indicazioni fornite dallo stesso, senza che l'Ente abbia il potere o la semplice facoltà di controllare la pubblicità, né nella sua veste grafica, né nel contenuto. Pertanto, il richiedente la pubblicità dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi in genere per violazione di diritti d'autore, di proprietà intellettuale ed industriale in genere, di segreti industriali e non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti che l'Ente dovesse incaricare per resistere alle pretese dei terzi danneggiati.

Art. 15 – Servizi; illuminazione; antincendio.

L'Ente si riserva il diritto di gestire, disciplinare o appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori.

Art. 16 – Pulizia.

L'Ente durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi ed altre zone comuni.

Art. 17 - Vigilanza ed assicurazione.

L'Ente provvede, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi o, comunque, giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di dette merci deve essere assicurato a cura di ciascun Espositore, contro tutti i rischi, non esclusi quelli connessi alla infiltrazione di acqua piovana. L'Ente, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per ogni danno subito dalle merci esposte.

Il mancato adempimento a quanto qui previsto produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con l'obbligo dell'Espositore di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. A tal fine, l'Ente potrà, in qualunque momento, chiedere all'Espositore l'esibizione delle coperture assicurative che esso ha obbligo di stipulare.

Art. 18 – Macchinari in azione.

Ai fini dimostrativi e salvo divieto dell'Ente, le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiunque sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico.

Le ditte interessate dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia, escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità dell'Ente per danni diretti o indiretti a persone o cose.

Art.19 – Ingressi; orari.

La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta al pubblico ogni giorno, secondo l'orario che l'Ente si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente agli Espositori.

Gli Espositori si impegnano ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell'orario di apertura al pubblico. Pertanto, ove il posteggio dovesse restare chiuso per un periodo di tempo di almeno quattro ore complessive, anche non consecutive, ed anche per frazioni d'ora, ciò produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto, con l'obbligo dell'Espositore di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento di maggior danno.

In ogni caso, viene espressamente convenuto che il personale dell'Ente potrà provvedere direttamente alla rimozione degli ostacoli che eventualmente siano di impedimento alla visibilità di quanto esposto, esonerando espressamente l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità sia in ordine ai danni eventualmente procurati ai posteggi stessi ed ai beni in essi contenuti, sia al verificarsi di mancanze o sottrazioni di questi ultimi.

Ugualmente, gli Espositori dovranno provvedere alla chiusura dei posteggi rispettando, senza eccezione alcuna, l'orario di chiusura al pubblico.

Art. 20 – Divieti in generale.

A tutti gli Espositori sono vietate le seguenti attività:

- la cessione totale o parziale dei posteggi, anche gratuita, salvo espressa autorizzazione dell'Ente;
- l'esposizione dei prezzi e la mostra ambulante dei prodotti esposti;
- l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, etc. o con mezzi vocali;
- l'esposizione di prodotti non indicati nella Domanda di partecipazione;

- l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, dépliant e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri Espositori;
- la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
- la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali o similari nell'area della manifestazione e nelle adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;
- la propaganda e i giudizi che possono suonare critica e offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
- la permanenza, anche di propri dipendenti, dopo la chiusura serale;
- la circolazione e la sosta nell'area della manifestazione di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
- effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzata per iscritto;
- effettuare dimostrazioni pratiche non specificamente autorizzate;
- smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell'ora stabiliti dall'Ente per la smobilitazione;
- fotografare, filmare, disegnare o, comunque, riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati e dell'Ente;
- effettuare modifiche alle strutture ed agli allestimenti dell'Ente, o mutamenti di colore;
- effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- applicare adesivi su qualsiasi struttura dell'Ente;
- utilizzare richiami pubblicitari quali striscioni a traguardo.

Per l'eventuale funzionamento di apparecchi sonori, l'Espositore dovrà essere preventivamente autorizzato.

La mancata osservanza delle su esposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Di conseguenza l'Ente potrà applicare all'Espositore inadempiente una penale da un minimo di € 300 ad un massimo di € 900 per ciascuna infrazione, fatta salva la riscaricabilità del danno ulteriore. Si conviene espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dal personale dell'Ente, purché controfirmati da almeno due Espositori o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione dell'Espositore a cui viene contestata l'infrazione.

Ove una Ditta espositrice si renda responsabile di almeno tre infrazioni, anche diverse, ciò produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto, con l'obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento di maggior danno.

Art. 21 – Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione; inadempimento.

L'Ente si riserva di stabilire, anche in deroga alle presenti Condizioni Generali, norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti Condizioni Generali ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.

Le pubblicazioni dell'Ente contenenti norme e disposizioni si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, l'Ente si riserva comunque di procedere alla risoluzione di diritto del contratto con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti e/o non accogliere le domande di partecipazione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.

Art. 22 – Forza maggiore.

In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la manifestazione annullata.

In caso di annullamento, il partecipante comunque riconosce ed offre, a titolo di contribuzione alle spese generali di organizzazione, il pagamento di una somma corrispondente al 10% del canone di adesione, oltre alla quota d'iscrizione. In tal eventualità, pertanto, l'Ente non potrà essere citato per danni a nessun titolo.

Art. 23 – Forma; documenti contrattuali; reclami.

La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente.

Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti dall'Ente, ossia la "Domanda di partecipazione" e la "Conferma di partecipazione". Sugli stessi non è consentito apporre condizioni, variazioni o cancellature.

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all'Ente comunque entro e non oltre il termine di decadenza di tre giorni dalla data dell'evento.

Art. 24 – Domicilio legale; Foro competente.

Per il periodo di svolgimento della manifestazione, l'Ente elegge il proprio domicilio legale presso la propria Segreteria di Direzione.

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bari, con esclusione di ogni e qualsiasi altro foro competente, e ciò anche per le azioni di natura pre o extracontrattuale e comunque connesse a quanto qui regolamentato.

TIMBRO E FIRMA (Accettazione FdL Servizi Srl)



TIMBRO E FIRMA



INFORMATIVA

Ai sensi del D. Lgs 196/03, sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", Fiera del Levante Servizi Srl, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Finalità del trattamento.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività istituzionale dell'Ente, secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (p.es.: acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, *et cetera*);
- finalità funzionali allo sviluppo dell'attività dell'Ente, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
 - inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le rassegne fieristiche annualmente organizzate dall'Ente;
 - verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato;
 - finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (p. es. normative fiscali, statistiche, *et cetera*).

Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità su indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per lo svolgimento della sua attività l'Ente si rivolge anche a:

- ditte/imprese/società esterne che svolgano l'attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra l'Ente e l'Espositore. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità: prestazioni di servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, *et cetera*); stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche; stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;
- ditte/imprese/società esterne che svolgono attività funzionali a quelle dell'Ente. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità: effettuare per conto dell'Ente ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela; inviare alla clientela dell'Ente comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne stampa fieristiche annualmente organizzate dall'Ente stesso o da Terzi, con i quali l'Ente abbia concluso appositi accordi in tal senso.
- Ditte/imprese/società che, per conto dell'Ente, in qualità di agenti, procuratori o figure similari promuovano l'acquisizione di Visitatori ed Espositori alle Manifestazioni ed agli eventi dell'Ente.

Ambito di diffusione.

In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, l'Ente provvederà in base a quanto espressamente previsto nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione. I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi dall'Ente mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali, che consentiranno ai Visitatori e agli Espositori delle Manifestazioni alle quali gli Espositori vorranno aderire di conoscere l'attività svolta da detti Espositori e rilevare la posizione degli stand.

Diritti previsti dall'Art. 13 del D.Lgs. 196/03.

TIMBRO E FIRMA

